

REPUBBLICA ITALIANA
Regione SicilianaASSESSORATO ALLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
*Servizio 7 - Farmaceutica*Prot./Serv. 7/n. 1352Palermo 29/03/10Oggetto: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore - Legge
15 marzo 2010 n. 38Ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie della Regione Sicilia

Agli Ordini provinciali dei Medici

Agli Ordini provinciali dei Farmacisti

A Federfarma

Ad Assofarm
LORO SEDI

Con la Legge n. 38 del 15 marzo 2010, che entrerà in vigore il 3 aprile e.a., viene tutelato il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore.

L'obiettivo del provvedimento è creare una rete di hospice e strutture partendo da quelle già esistenti sul territorio.

La Legge, all'articolo 10, include *"semplificazioni delle procedure d'accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore"*

In particolare per la prescrizione dei farmaci previsti dall'allegato III bis, in luogo del ricettario contenente le ricette a ricalco, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre il "farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio.

In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

Per quanto concerne la dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, il farmacista deve annotare sulla ricetta nome, cognome ed estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, la copia o fotocopia della ricetta. Inoltre, su richiesta del cliente, ed in caso di ricette che prescrivano più confezioni, il farmacista previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.

Il registro di entrate e uscita per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere si conserva per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

I Responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle Aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, riportano sul registro i movimenti dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C entro 48 ore dalla dispensazione.

Viene inoltre fissato a dieci anni dall'ultima registrazione il termine di conservazione del Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infine, nel caso di violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1500 euro.

Si precisa che le superiori indicazioni sono solamente alcune delle disposizioni riportate dalla Legge in oggetto.

Si invitano pertanto le S.S.L.L. in indirizzo a visionare il testo integrale delle citata Legge del 15 marzo 2010 n. 38, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 65 del 19 marzo 2010, al fine di garantire la puntuale applicazione della stessa a far data dal 3 aprile 2010.

Il Responsabile dell'U.O. 7.2
Dessa Claudia Di Corrali

Il Responsabile del Servizio 7 Farmaceutica
Antonio Castorina

